



COMUNE DI RONCO BRIANTINO

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA



REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE SAGRE

ai sensi dell'articolo 18 ter
della legge regionale Lombardia n. 6 del 2 febbraio 2010

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. del.....

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

ART. 1 – FINALITÀ DEL REGOLAMENTO.

Il presente Regolamento determina le modalità per l'organizzazione e lo svolgimento delle sagre, nonché le competenze degli organi comunali per l'espletamento delle relative funzioni di polizia amministrativa locale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 articolo 18 ter e delle Linee Guida emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. X/5519 del 02 agosto 2016.

Le relative procedure sono improntate ai criteri di liberalizzazione, semplificazione e trasparenza, introdotti dal decreto legislativo n. 59/2010 e dalla legge n. 241/90.

ART. 2 – DEFINIZIONI.

Agli effetti del presente Regolamento si intendono per:

- I. **Sagra:** le manifestazioni temporanee comunque denominate, finalizzate alla:
 - a. promozione artistica, architettonica, paesaggistica ed ambientale del territorio
 - b. promozione delle proprie risorse e/o eccellenze economico/produttive
 - c. incentivazione della socialità e della aggregazione comunitaria, intese come espressione della cultura, della tradizione e della storia della comunità localein cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, anche a titolo gratuito, effettuate su suolo pubblico o privato di cui il Comune abbia la disponibilità.
- II. **Calendario regionale delle fiere e delle sagre:** l'elenco approvato dal Comune e pubblicato sull'apposito sito web regionale, avente il fine di pubblicizzare le sagre e le manifestazioni fieristiche organizzate sul territorio regionale lombardo.
- III. **Legge regionale:** la legge di Regione Lombardia n. 6 del 2 febbraio 2010.
- IV. **Patrocinio:** sostegno da parte dell'Amministrazione Comunale alla sagra. Comporta la possibilità di pubblicizzare l'iniziativa con indicazione dell'Ente e dello Stemma Comunale su tutte le specifiche pubblicazioni e mezzi pubblicitari.
- V. **S.U.A.P.:** lo Sportello Unico Attività Produttive;
- VI. **Responsabile:** il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive.

ART. 3 - COMPETENZE

La regolamentazione e la programmazione delle sagre e il rilascio delle autorizzazioni amministrative spettano all'Amministrazione Comunale che le esercita attraverso il SUAP, inserito nel Settore 4 Urbanistica e Edilizia Privata.

Le correlate concessioni di suolo pubblico, il ricevimento e l'evasione di segnalazioni, esposti o di ricorsi in materia, sono esercitate dall'Amministrazione Comunale attraverso il Settore 6 Polizia Locale.

ART. 4 – SOGGETTI ORGANIZZATORI

L'attività di organizzazione ed svolgimento delle sagre può essere esercitata esclusivamente da:

- Amministrazione Comunale e altri enti pubblici territoriali;
- enti e associazioni senza scopo di lucro a finalità culturali, sportive, promozionali del tempo libero e del volontariato, regolarmente iscritte nell'apposito registro comunale delle associazioni;
- partiti politici e organizzazioni sindacali;
- enti ed organismi religiosi;
- organismi ed istituzioni scolastiche locali
- imprese regolarmente iscritte al Registro Imprese di cui alla legge. n. 580/1993.

Non è consentita l'organizzazione e lo svolgimento di sagre nelle quali sia prevista unicamente od esclusivamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

ART. 5 - PROGRAMMAZIONE COMUNALE E CALENDARIO REGIONALE

Entro il 31 ottobre di ogni anno il Responsabile SUAP predisponde apposito Elenco delle istanze pervenute per lo svolgimento delle sagre e delle fiere nell'anno successivo, anche organizzando incontri informativi/divulgativi con i soggetti di cui al precedente articolo.

L'Elenco delle Sagre e Fiere viene approvato con deliberazione di Giunta Comunale ed entro la data del 15 dicembre il Responsabile provvederà a trasmettere i dati a Regione Lombardia per l'inserimento nel Calendario Regionale.

Non è ammesso lo svolgimento di due o più sagre nello stesso periodo e sulla stessa area.

In caso di richieste concorrenti la Giunta Comunale valuterà le richieste in base ai criteri predeterminati nel successivo articolo 7.

In caso di presentazione di istanze fuori termine per sagre non previste e non prevedibili in sede di programmazione annuale oppure per modificazione di quelle già comunicate, le stesse potranno essere valutate se presentate almeno 30 giorni prima della data di inizio prevista e debitamente motivate. Dovrà essere obbligatoriamente richiesto il parere delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative del settore commercio su area pubblica e del settore di somministrazione di alimenti e bevande.

La richiesta di spostamento delle date di svolgimento delle sagre già calendarizzate potrà essere accolta, con provvedimento motivato del Responsabile, in ragione di valide motivazioni esposte dagli organizzatori, per esempio per emergenze locali od eventi meteorologici straordinari ed entro il limite strettamente necessario a superare tali difficoltà. In ogni caso non potrà sovrapporsi a successive sagre già calendarizzate.

ART. 6 – PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

I soggetti che intendono organizzare le sagre, sia su area pubblica che su area privata di cui il Comune abbia la disponibilità, devono presentare apposita istanza, almeno quindici (15) giorni prima della data del 31 ottobre, nella quale devono dichiarare:

- a) Dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i relativi dati;
- b) Indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (email / telefono);
- c) Tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti;
- d) Denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione;
- e) Indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
- f) Indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- g) Programma di massima della manifestazione; h) Eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.

L'istanza deve essere corredata da:

- fotocopia documento di identità del sottoscrittore
- copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto (in alternativa si possono indicare siti o archivi accessibili digitalmente dai quali desumere le suddette informazioni).

Qualora l'istanza venga accolta e la manifestazione inserita nell'elenco del Calendario Regionale, il soggetto promotore avrà l'obbligo, pena la decadenza del diritto acquisito, di presentare almeno 30 giorni prima della data di svolgimento apposita domanda per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 68 o 69 ed 80 del T.U.L.P.S. relative agli aspetti di polizia amministrativa in materia di spettacoli, intrattenimento e pubblica incolumità.

Per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande temporanea dovrà essere preventivamente inviata apposita S.C.I.A., ai sensi dell'articolo 72 della legge regionale.

Il Responsabile SUAP provvederà, previa istruttoria sulla documentazione e raccolta dei consensi e/o pareri rilasciati dagli enti coinvolti (A.T.S. – ARPA – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo), al rilascio delle relative autorizzazioni di polizia amministrativa.

ARTICOLO 7 - CRITERI VALUTATIVI IN CASO DI RICHIESTE CONCORRENTI

1. In caso di richieste di due o più sagre che si sovrappongono in relazione ai periodi ed alle aree, la Giunta Comunale provvederà ad accogliere le richieste attenendosi, nel seguente ordine prioritario, ai sotto elencati criteri:

- a) finalità primaria di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici (i prodotti alimentari venduti e/o somministrati dovranno provenire in prevalenza dall'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali regionali lombardi o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT), della cultura e dell'artigianato locale;
- b) forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità);
- c) anzianità annuale di svolgimento della sagra;
- d) grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
- e) ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

ART. 8 – LOCALIZZAZIONE DELLE AREE PER LO SVOLGIMENTO DELLE SAGRE

Le sagre potranno essere effettuate su aree pubbliche, previo rilascio della concessione di suolo pubblico da parte del Responsabile competente.

E' possibile di utilizzare aree private di cui il Comune abbia la disponibilità, purché abbiano i requisiti stabiliti a tutela della pubblica incolumità in materia di spettacoli ed intrattenimenti (D.M. Interno 19 agosto 1996).

Il Responsabile potrà imporre prescrizioni e/o limitazioni a tutela degli interessi collettivi di carattere commerciale ed ambientale.

ART. 9 - ASPETTI TECNICO - ORGANIZZATIVI

Dovranno essere assicurati:

- la presenza di un numero di servizi igienici adeguato rispetto ai visitatori;
- la presenza di almeno un servizio igienico riservato ai disabili, facilmente accessibile;
- un'area destinata al parcheggio dei veicoli, adeguata rispetto ai visitatori, con stalli per la sosta riservati ai disabili e con percorso accessibile all'area somministrazione;
- il rispetto delle prescrizioni emanate dal Responsabile in sede di rilascio delle autorizzazioni.

Qualora venga utilizzata un'area pubblica, dovrà essere garantito ai commercianti su area privata ed agli esercizi di somministrazione alimenti e bevande operanti in quella zona, e che ne facciano richiesta, l'uso dell'area pubblica antistante i loro locali commerciali o su quella adiacente alla sagra.

Sia in caso di utilizzo di aree pubbliche che di aree private aperte al pubblico, gli organizzatori dovranno mettere a disposizione almeno una porzione pari al 10% della stessa agli operatori commerciali su area privata e su area pubblica che normalmente esercitano l'attività sul territorio comunale.

L'utilizzo di più del 10% della superficie utilizzata per la sagra potrà essere assentito previo accordo tra gli organizzatori della sagra e il comune.

Al fine di preservare le caratteristiche di ciascuna tipologia di manifestazione, il comune non può autorizzare, nei medesimi giorni e sulle stesse aree o su aree contigue, lo svolgimento contestuale di mercati, fiere e sagre.

ART. 10 – ONERI A CARICO DEGLI ORGANIZZATORI – LIMITAZIONI - DIVIETI

L'organizzazione delle manifestazioni è interamente a carico dei soggetti organizzatori, fatto salvo quanto potrà essere determinato dall'Amministrazione Comunale nell'eventuale concessione di patrocinio e/o contributo.

La pulizia dell'area utilizzata per la sagra è interamente a carico dei soggetti organizzatori.

Qualora ricorra la necessità di interventi per la regolamentazione del traffico veicolare o per garantire l'ordine pubblico, l'Amministrazione Comunale potrà prevedere il pagamento delle prestazioni lavorative del personale della Polizia Locale.

I soggetti organizzatori delle sagre dovranno osservare le norme vigenti in materia di:

- imposte dirette, tributi locali, imposte sugli intrattenimenti, ove previste;
- sicurezza nei luoghi di lavoro
- sicurezza alimentare ed igienico-sanitaria
- pubblica incolumità, pubblica sicurezza.

Ai sensi dell'articolo 70 comma 1 della legge regionale, non è consentita la somministrazione di bevande con contenuto alcolico superiore al 21 per cento, ed il Sindaco può estendere il divieto anche a bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento.

ART. 11 – SANZIONI

Fatto salvo quanto determinato dall'articolo 18 ter comma 3 della legge regionale, il mancato rispetto delle disposizioni dettate dal presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria edittale da euro 500 ad euro 3.000.

In caso di occupazione di suolo pubblico senza aver ottenuto la preventiva concessione, si applicano le sanzioni previste dal Regolamento comunale vigente in materia.

In caso di recidiva, le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono raddoppiate. A partire dalla terza violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, la sagra non potrà essere iscritta nel calendario regionale per i due anni successivi all'ultima violazione commessa.

Per la determinazione e l'applicazione della sanzione sopra riportata si applicano i principi e le procedure di cui alla legge n. 689/81.

L'autorità competente a ricevere il rapporto e/o il ricorso viene individuata nel Responsabile SUAP.

Ai sensi dell'articolo 1 del Decreto-legge 30 settembre 2005, convertito dalla Legge 2 dicembre 2005 n. 248, successivamente modificato dal Decreto legge 31/5/2010 n. 78, che prevede nell'ambito dell'attività di contrasto all'evasione la partecipazione dei Comuni all'accertamento, si fa salva la possibilità di effettuare segnalazioni e/o comunicazioni all'Agenzia delle Entrate per i controlli sulla regolarità fiscale dell'attività in oggetto.

ART. 12 - RINVIO A NORME VIGENTI - ENTRATA IN VIGORE

Per quanto non previsto e disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alle vigenti norme regionali in materia di polizia amministrativa locale.

Per eventuali altre specifiche situazioni, si fa riferimento a quanto stabilito con le Linee Guida Regionali approvate con D.G.R. n. X/5519 del 02 agosto 2016.

Il presente Regolamento, composto da 12 articoli, entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio.